

D.L. 17 MARZO 2020 N. 18
REGOLE PROCESSUALI 9 MARZO/30 GIUGNO

L'A.I.A.F. Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori

VISTO

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che, nel disporre nuove regole processuali sia per il periodo 9 marzo/15 aprile sia per quello 16 aprile/ 30 giugno, prevede la facoltà per i capi degli Uffici Giudiziari di adottare linee guida per lo svolgimento delle udienze, con possibilità di prevedere:

- i) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti da remoto, con collegamenti che il DGSIA del Ministero della Giustizia ha individuato nelle piattaforme Skype Business e Microsoft Teams (v. provvedimento DGSIA, 10 marzo 2020);*
- ii) nonché lo svolgimento delle udienze civili che “non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del Giudice”;*
- iii) ovvero il rinvio di tutte le udienze a data successiva al 30 giugno 2020 (e non più al 30 maggio 2020) eccezion fatta per le cause indicate all’art. 83, comma 3 (ex art. 2, comma 2, lett. g), d.l. n.11/2020);*

PREMESSO

che l’AIAF ha già chiesto alle Procure della Repubblica che le negoziazioni assistite dagli avvocati per le separazioni e i divorzi possano essere gestite mediante scambio di pec, al fine di non fermare l’attività che svolge l’Avvocatura per la risoluzione delle controversie fuori dalle Aule di Giustizia, e limitare così l’attività giurisdizionale, e che molte Procure hanno già risposto positivamente;

che i procedimenti giudiziari relativi alle relazioni familiari, per la loro peculiarità, non possono essere accorpati *tout court* nella materia civile, avendo sempre carattere di urgenza ed essendo volti a tutelare diritti soggettivi di rango costituzionale;

che, con l’emergenza sanitaria, sono aumentati in maniera esponenziale i bisogni dei cittadini, dei soggetti deboli delle relazioni familiari e dei minori, che chiedono vieppiù risposte di giustizia;

TENUTO CONTO

che la fissazione di tutti i procedimenti familiari (separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, affidamento/mantenimento dei figli nati da genitori

non uniti in matrimonio, procedimenti ex artt. 342bis c.c. e 736 c.p.c., procedimenti ex art. 316 bis c.c., modifiche dei provvedimenti assunti, procedimenti ex art. 709ter c.p.c., cause di alimenti, procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, appelli e reclami) e la trattazione di quelli in corso non debba essere soggetta a rinvio;

che alcune fasi dei procedimenti familiari prevedono, o per legge o per prassi giudiziaria, la presenza personale delle parti e che, in tali casi, la trattazione da remoto o scritta non consente una sicura e libera partecipazione della parte all'udienza e non assicura un completo esercizio del diritto di difesa;

AIAF

consapevole delle gravi difficoltà organizzative che ogni sede giudiziaria sta affrontando per assicurare l'esercizio della giustizia nel rispetto delle indicazioni sanitarie, offre, anche a livello territoriale, massima collaborazione per la organizzazione della seconda fase emergenziale, che avrà inizio dal 15 aprile 2020 o dalla successiva nuova data che sarà indicata, e

CHIEDE

che siano attuate quanto prima le seguenti modalità di trattazione dei processi familiari:

A. Procedimenti contenziosi

1. Udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, procedimenti ex art 709 ter cpc.

Lo svolgimento dell'udienza deve continuare ad essere in Tribunale, con la comparizione personale delle parti assistite dai loro difensori. I Tribunali dovranno attuare adeguate misure di prevenzione del contagio, utilizzando aule di grandi dimensioni e/ o schermi di protezione che consentano, durante lo svolgimento dell'udienza, il distanziamento personale, fissando udienze con orario, anche pomeridiano, che annulli i tempi di attesa pre-udienza ed eviti la compresenza di più persone negli spazi adiacenti alle aule.

La trattazione potrà avvenire anche da remoto, **su richiesta di entrambe le parti, da inviarsi**, tramite PCT, almeno 7 giorni prima dell'udienza.

La trattazione scritta non è ammessa.

Nella calendarizzazione delle udienze deve essere data priorità alle separazioni giudiziali, giusta l'assenza di una regolamentazione interinale.

2. Udienza ex art. 183 c.p.c. (verifica del contraddittorio, richiesta sentenza non definitiva sullo status, concessione termini 183 VI comma cpc).

udienza ex art. 184 c.p.c. (ammissione mezzi istruttori), udienza di precisazione delle conclusioni.

Trattazione scritta con invio delle sole istanze e conclusioni entro 3 giorni dall'udienza fissata.

3. Giuramento CTU e qualsiasi udienza di discussione in corso di causa (es. esame CTU.)

Trattazione da remoto, solo in subordine trattazione scritta.

4. Udienza escussione testi e udienze di ascolto del minore.

La trattazione dovrà avvenire in Tribunale, in subordine rinvio dell'udienza.

L'ascolto del minore dovrà avvenire in Tribunale, quando sia indispensabile ed urgente. Non ricorrendo tali condizioni, il minore potrà essere ascoltato da remoto, ove si trovi in struttura, ovvero presso lo studio del curatore designato, se disponibile; altrimenti il giudice disporrà un rinvio dell'udienza.

5. Udienza di modifica dei provvedimenti provvisori (art 709, 4 comma cpc e art. 4, comma 8, L. 898/1970)

La comparizione personale delle parti non è richiesta *ex lege*. L'udienza può avvenire con trattazione scritta. Se, invece, il Giudice intende effettuare la comparizione personale delle parti, la trattazione dovrà avvenire come sub 1

6. Prima udienza nei giudizi camerali per la regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori dal matrimonio:

Per questi procedimenti, pur non essendo prevista *ex lege* la comparizione personale delle parti, a differenza dell'udienza di comparizione avanti al Presidente per separazione, divorzio/scioglimento unione, la stessa si palesa necessaria per evitare di introdurre una ulteriore discriminazione a danno dei figli non matrimoniali, già penalizzati da un rito differente da quello relativo alla crisi della coppia sposata.

In questi casi le parti hanno bisogno di un provvedimento provvisorio, previa discussione.

Conseguentemente le modalità di trattazione potrebbero essere, alternativamente, le seguenti:

-laddove i Tribunali dispongano con decreto la comparizione personale delle parti, la trattazione dovrà avvenire come sub 1;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

-laddove non sia prevista per decreto la comparizione personale delle parti, l'udienza dovrà essere trattata da remoto.

7. Prima udienza nei giudizi camerale per la modifica dei provvedimenti sub 6, nonché per la modifica delle condizioni di separazione, divorzio, unione civile)

Anche per questi procedimenti non è prevista *ex lege* la comparizione personale delle parti.

Conseguentemente le modalità di trattazione potrebbero essere, alternativamente, le seguenti:

-laddove i Tribunali dispongano con decreto la comparizione personale delle parti, la trattazione dovrà avvenire come sub 1;

-laddove non sia prevista per decreto la comparizione personale delle parti, l'udienza dovrà essere trattata da remoto; solo in subordine, trattazione scritta.

8. Udienze successive alla prima udienza dei giudizi camerale.

Trattazione da remoto, solo in subordine trattazione scritta.

B. Ordini di protezione art. 342 bis cc e 736 bis cpc, procedimenti per alimenti e procedimenti ex art. 316 bis c.c.

Come sub 1.

C. Udienze sulle istanze urgenti e cautelari

Trattazione da remoto, in subordine trattazione scritta.

D. Procedimenti congiunti.

1. Udienza per separazione consensuale

Lo svolgimento dell'udienza deve avvenire in Tribunale, onde consentire il perfezionamento dell'accordo di separazione, che è un negozio giuridico con forma scritta *ad substantiam*, soggetto alle eccezioni di nullità per vizio di forma, oggetto di trascrizione ed iscrizione nei pubblici registri.

2. Procedimenti congiunti camerale (separazione, divorzio, regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sui figli nati da coppia non coniugata, modifiche)

Trattazione scritta.

Qualora il Collegio ritenga necessario chiedere chiarimenti con la presenza delle



ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

parti, la trattazione dovrà avvenire come sub 1; se non è richiesta la presenza delle parti, la trattazione potrà avvenire da remoto, in subordine trattazione scritta.

E. Procedimenti avanti ai Tribunali per i Minorenni, artt. 330, 333 c.c., art 4 e segg. legge n. 183/1984

1. Per l'ascolto dei genitori, si chiede lo svolgimento dell'udienza in Tribunale in compresenza, in quanto maggiormente garantista del diritto di difesa. I Tribunali potranno attuare adeguate misure di prevenzione del contagio, utilizzando aule di grandi dimensioni, che consentano il distanziamento personale, fissando udienze con orari che annullino i tempi di attesa pre-udienza ed evitino la compresenza di più persone negli spazi adiacenti alle aule, fissando udienze anche nel tempo pomeridiano.

In subordine, onde evitare rinvii, la trattazione potrà aver luogo anche da remoto, **su richiesta di una o di entrambe le parti, da inviarsi** tramite PCT almeno 7 giorni prima dell'udienza.

Lo stesso dicasi quanto all'ascolto di affidatari, operatori dei servizi sociali ed altri soggetti (parenti, insegnanti...)

La trattazione scritta non è ammessa.

Per l'ascolto del minore, da disporsi solo ove indispensabile ed urgente, udienza in Tribunale.

Per le altre udienze, per le quali non sia richiesta la comparizione personale delle parti, udienza da remoto o, in presenza di richiesta di tutte le parti, trattazione scritta.

Cinzia Calabrese – Presidente AIAF

Graziella Cantiello - Presidente AIAF FVG